

CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO EX ART.1, COMMA 1, DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA REP. N. 388 DEL 2 NOVEMBRE 2021

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale in prosieguo denominato "INPS" o "Istituto", codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico,

E

il Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo in prosieguo denominato "Ministero", codice fiscale 97804160584, con sede in Roma, Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 9/a, in persona del Direttore generale della Direzione generale Spettacolo dott. Antonio Parente;

d'ora innanzi denominati congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto che *"Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020"*;
- l'art. 6-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto che *"Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021"*;

- l'art. 36, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto che *"Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro"*;
- l'art. 65, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che *"I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale"*;
- il decreto del Ministro della Cultura del 2 novembre 2021 n. 388 prevede il riparto di quota parte del fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo;
- l'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto del Ministro della Cultura stabilisce che, per l'anno 2021, una quota pari a euro 90.000.000 del fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, è destinata al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo quali attori, cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale del 2 novembre 2021 prevede che, per l'attuazione di quanto previsto nel citato decreto, la Direzione generale Spettacolo del Ministero può avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni che definiscono le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle stesse, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse all'istituto o all'ente incaricato ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del citato decreto e all'erogazione dei contributi;

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di

seguito "Codice";

- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

CONSIDERATO CHE

- l'emergenza sanitaria da COVID 19 ha pesantemente colpito i lavoratori di spettacolo dal vivo e la programmazione di teatri e delle sale da concerto e, di conseguenza, la ripresa delle attività del settore dello spettacolo in argomento non è ancora completa in quanto parte dei lavoratori che ne fanno parte a tutt'oggi risultano non occupati a un livello paragonabile a quello del periodo precedente l'emergenza;
- la Direzione generale Spettacolo del Ministero, per l'attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 2 novembre 2021 richiamato in premessa, con nota PEC del 10 novembre 2021, ha richiesto la collaborazione dell'INPS e l'Istituto intende collaborare nell'attuazione della suddetta misura di sostegno economico connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'ottica di garantire l'effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini;
- le attività di acquisizione e di istruttoria delle istanze pervenute, lo svolgimento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, nonché la gestione dell'eventuale contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria rientrano nelle competenze della medesima Direzione generale Spettacolo del Ministero;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, quale parte integrante del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e Finalità

1. La convenzione ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra il Ministero e l'INPS finalizzate all'erogazione di un contributo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo come previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 2 novembre 2021.
2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero, per l'anno 2021, ha stanziato, attraverso il decreto ministeriale rep. n. 388 del 2 novembre 2021, risorse per un importo complessivo di 90.000.000 di euro del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per sostenere i lavoratori dello spettacolo dal vivo quali attori, cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
3. L'importo sarà ripartito tra i soggetti richiedenti che abbiano fatto domanda a seguito dell'avviso predisposto dalla Direzione generale Spettacolo e secondo le risultanze dell'istruttoria eseguita dalla stessa Direzione anche con riferimento all'importo da erogare in misura non superiore a 4.000,00 euro per ciascun beneficiario.
4. L'attività di erogazione del contributo viene svolta dall'INPS, previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero, sulla scorta delle informazioni utili ad effettuare i relativi pagamenti, in base alle specifiche tecniche definite tra le Parti, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in apposito documento ("Documento tecnico").

Articolo 2 Adempimenti delle Parti

1. L'attività amministrativa e istruttoria diretta all'acquisizione delle istanze e all'accertamento dei requisiti per la spettanza del contributo, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 2 novembre 2021, è di competenza esclusiva della Direzione generale Spettacolo del Ministero. A tal fine, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'INPS mette a disposizione un apposito servizio informatico, in funzione delle specifiche tecniche definite tra le Parti, successivamente alla

stipula della presente Convenzione, nel predetto "Documento tecnico", per consentire l'accesso, in modalità automatizzata, alle informazioni, presenti nei flussi di denuncia Uniemens, necessarie alla verifica dei requisiti previsti dal citato decreto ministeriale da parte della predetta Direzione.

2. Il Ministero individua, previa istruttoria dei requisiti cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), b), c) del decreto ministeriale del 2 novembre 2021 e determinazione della misura del contributo sulla base dei dati forniti di cui all'art. 1, comma 1, i beneficiari del contributo e comunica all'INPS mediante le modalità di cui all'articolo 6, le disposizioni di pagamento contenenti le informazioni stabilite nel citato "Documento tecnico" - nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all'Istituto ai sensi dell'articolo 3 - con modalità che le Parti concorderanno e comunque in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra le Pubbliche Amministrazioni.

3. Il pagamento è effettuato dall'INPS, in esecuzione delle disposizioni di pagamento ricevute, sul conto corrente bancario/postale ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all'elenco comunicato dal Ministero.

4. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte del Ministero non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato al Ministero, non potranno essere imputati all'Istituto.

5. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

6. In relazione alle attività istituzionali di scambio dei dati ed informazioni tra le Parti, dirette all'attuazione della presente Convenzione, il Ministero acquisisce il necessario consenso al trattamento dei dati personali nei rapporti con gli interessati e nelle relative istanze.

Articolo 3

Provvista finanziaria

1. Il Ministero provvede ad accreditare, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, sezione 350, intestato a INPS – articolo 24 L. 21.12.1978, n.843 (IBAN: IT70L0100003245350200020350), la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dei contributi di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento ai sensi del successivo articolo 4.

2. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del contributo da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.

3. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle disposizioni di pagamento ricevute.

Articolo 4

Oneri

1. Il Ministero riconosce all'INPS l'importo pari a 2,19 euro, per ogni pagamento disposto nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto l'importo pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica emessa a cura dell'INPS.

2. L'INPS - Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica al Ministero.

3. All'atto dei pagamenti, il Ministero è tenuto a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 5 Regime fiscale

1. Il Ministero dichiara che il contributo di cui all'oggetto non è soggetto a ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito e solleva, pertanto, l'INPS dall'onere di agire quale sostituto di imposta. In caso di diversa qualificazione della natura reddituale della erogazione, il Ministero si impegna a corrispondere all'INPS, in qualità di sostituto di imposta, la provvista finanziaria necessaria a regolarizzare la posizione fiscale di ciascun beneficiario e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell'Erario.

Articolo 6 Modalità scambio dati

1. Lo scambio di dati tra il Ministero e l'INPS avviene mediante servizi di cooperazione applicativa, basati sullo standard SOAP/XML, secondo le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche amministrazioni» adottate da AGID con determina n. 547 del 1 ottobre 2021. Le comunicazioni tra i servizi avverranno tramite il protocollo sicuro HTTPS/TLS.

2. L'autenticazione ai servizi è basata sullo schema SSL client authentication mediante certificati digitali. L'accesso è inoltre consentito tra i soli IP dichiarati dalle rispettive amministrazioni cooperanti. Le informazioni scambiate e gli schemi di interazione saranno descritti nel predetto "Documento Tecnico" definito tra le Parti successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Articolo 7 Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità del Ministero l'individuazione dei soggetti destinatari della misura di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati per il pagamento.

2. Il Ministero manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del Ministero stesso, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili al presente Accordo, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 10.

3. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura del Ministero.

4. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Ministero nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.

5. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva del Ministero e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Ministero.

6. Per le controversie giudiziarie inerenti al contributo di cui alla presente Convenzione, il Ministero è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 8 Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare,

sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

6. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9

Monitoraggio, rendicontazione e referenti della convenzione

1. L'INPS si impegna a fornire al Ministero il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione e l'accreditamento dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, attraverso l'accesso ai servizi per verificare gli esiti dei pagamenti, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa, nonché l'elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto dall'Istituto non è andato a buon fine.

2. Le Parti concorderanno modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente convenzione risultate eccedenti.

3. Con successive note le Parti individuano i referenti per l'attuazione della presente convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 10

Durata

1. La durata del presente atto è legata allo svolgimento delle attività dal medesimo previste ed in ogni caso non superiore a 18 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo con apposito atto scritto d'intesa tra le Parti.

Articolo 11

Controversie

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, è competente il foro di Roma.

Articolo 12
Sottoscrizione e registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante utilizzo della firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso su richiesta di una delle Parti; in questo caso, sul richiedente gravano gli oneri, anche economici della registrazione.

Articolo 13
Norme di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

MINISTERO DELLA CULTURA